Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 5 febbraio 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** Semestrale L. **3516** Trimestrale L. **2012** - Un fascicolo L. **30**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** - Semestrale L. **3516** Trimestrale L. **2012** Un fascicolo L. **30**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 24 aprile 1948
registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1948
registro Presidenza n. 17, foglio n. 241.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BERTACINI Edo di Aldo e di Riccinato Eva, nato a Branzolino (Forlì) nel 1924, partigiano combattente (*alla memoria*). - Valoroso combattente per la libertà della Patria, nominato comandante di compagnia partigiana per il valore dimostrato, conduceva i suoi uomini ad ardite imprese sempre di esempio per audacia e sprezzo del pericolo. Ferito durante un cruento combattimento rifiutava ogni soccorso e rimaneva sul posto per incitare i suoi partigiani a persistere nella lotta. Caduto nelle mani del nemico ed imprigionato nonostante la ferita che gli dilianava la carne veniva percosso, vilipeso e martoriato. Immolava la sua giovine esistenza in olocausto per la redenzione dell'Italia oppressa. — (Pragheto, 4 aprile 1944).

CAMPANA Pio fu Baldassare e fu Rossi Giuseppina, nato a Cesena (Forlì) nel 1899, partigiano combattente (*alla memoria*). — Perseguitato politico aderiva fin dall'inizio alla lotta di liberazione prodigandosi, sprezzante di ogni pericolo, alla organizzazione dei reparti partigiani. Nominato commissario di guerra di una compagnia per l'ardimento ed il valore dimostrato in numerosi fatti di armi, conduceva i suoi uomini in audaci azioni, sempre primo fra i primi sempre di esempio in ogni ardimento. Incaricato di coprire con la sua compagnia il ripiegamento del battaglione tentava un'audace sortita per richiamare su di sè il fuoco nemico. Ingaggiato l'epico duello cadeva colpito a morte combattendo nel folto della mischia. Esempio di fulgido valore e di eroico comportamento. — (La Calla, 15 aprile 1944).

CORZANI Tino di Serafino e di Genestrina Caterina, nato a San Pietro in Bagno (Forlì) nel 1917, partigiano combattente (*alla memoria*). — Valoroso comandante di battaglione partigiano prendeva parte con la sua formazione a numerosi fatti d'arme, trascinando con l'esempio i suoi uomini ai più grandi ardimenti. Durante una ricognizione per preparare un audace colpo di mano, veniva sorpreso e catturato da pattuglie nemiche. Seviziato fino all'inverosimile ed allettato dalla promessa di aver salva la vita, sopportò il dolore delle torture e respinse la lusinga preferendo la morte alla vergogna della delazione. Una raffica di mitraglia troncò la sua vita e sul suo cadavere infierì la rabbia nemica. Figura di martire circonfusa dall'aureola dell'eroismo. — (Rio Salso, 17 maggio 1944).

GRANDESSO Giovanni di Gaetano, nato a Vicenza nel 1909, partigiano combattente (*alla memoria*). — Partigiano valoroso fin dall'inizio del movimento clandestino dava ripetute prove di coraggio e di ardimento. Durante l'espletamento di una delicata e rischiosa missione veniva attaccato da quattro tedeschi contro cui da solo sosteneva un'epica lotta. Sopraffatto perchè ferito veniva catturato e barbaramente torturato con ferro rovente e col cerchio di ferro alla testa, ma le sue labbra restarono suggellate nel più fiero silenzio. Condannato alla fucilazione affrontava impavido la morte e cadeva pronunciando le sublimi parole: « Muoio per la libertà d'Italia ». Magnifico esempio di amor di Patria. — (Neviano de Rossi, 10 ottobre 1944).

MANCINI Delvie di Abramo e fu Olivi Pia, nato a Santa Sofia (Forlì) nel 1925, partigiano combattente (*alla memoria*). — Vice comandante di distaccamento partigiano coraggioso ed intrepido partecipava con i suoi uomini a numerose azioni distinguendosi per ardimento e sprezzo del pericolo. Al comando di una pattuglia destinata a compiere un'audace azione contro reparti tedeschi, si scontrava col nemico e dopo aver sostenuto ardua lotta si slanciava con generoso impeto a colpi di bombe a mano per dare modo ai compagni che erano per essere sopraffatti di potersi mettere in salvo. Nell'audace gesto cadeva colpito da una raffica di mitraglia ed esalava l'estremo respiro dopo aver lanciata la sua arma in atto di sfida contro l'oppressore. — (Santa Sofia, 2 settembre 1944).

MARRONI Pino di Cesare e di Guardigli Caterina, nato a Forlì nel 1915, partigiano combattente (*alla memoria*). — Partigiano valoroso sempre distintosi per ardimento e sprezzo del pericolo fin dall'inizio della lotta clandestina, durante l'esecuzione di un audace colpo di mano contro un deposito di armi tedesco, veniva sorpreso da una forte pattuglia nemica. Rifiutava l'ingiunzione di arrendersi, reagiva col fuoco e dopo aver ferito un militare tedesco gli strappava l'arma automatica dalle mani e con un tiro intenso ed efficace dava modo ai suoi compagni di ritirarsi. Sopraffatto cadeva mortalmente colpito. Bell'esempio di generoso ardimento. — (Forlì, 28 ottobre 1944).

MORSELLI Angiolino di Andrea e fu Losi Clementina, nato a Budrio di Correggio (Reggio Emilia) nel 1922, partigiano combattente (*alla memoria*). — Comandante partigiano in numerosi combattimenti alla testa dei suoi uomini dava prova di coraggio e sprezzo del pericolo. Di scorta ad un trasporto di munizioni, attaccato da preponderanti forze nazifasciste, sosteneva l'impari lotta e mentre l'esiguo gruppo dei partigiani stava per essere sopraffatto, con generoso slancio, dopo avere invitato i compagni a ritirarsi, attaccava il nemico con bombe a mano. Portatosi a pochi metri dall'avversario, nel l'atto di lanciare l'ultima bomba cadeva mortalmente colpito al petto. Magnifico esempio di senso del dovere e di spirito di sacrificio. — (Fosdando di Correggio, 15 aprile 1945).

PALARETI Aldo di Augusto e di Campana Cristina, nato a Predappio (Forlì) nel 1909, partigiano combattente (*alla memoria*). — Commissario di guerra di compagnia partigiana, animatore e trascinatore dei suoi uomini, sempre primo nelle più audaci imprese, si distingueva per valore e sprezzo del pericolo in numerose azioni di guerra e in arditi atti di sabotaggio. Durante l'espletamento di una missione di particolare importanza cadeva nelle mani del nemico e, benchè sottoposto a strazianti sevizie non pronunciò parola che potesse compromettere la causa ed i compagni di lotta. Condannato alla fucilazione sapeva morire da forte guardando in faccia al nemico e gridando il suo disprezzo per i traditori della Patria. — (Galeata, 8 settembre 1943-23 aprile 1944).

PANISI Aldo di Marcello e di Panisi Tita, nato a Canolo (Reggio Emilia) nel 1926, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovanissimo partigiano, primo fra i primi per ardimento e valore rimasto accerchiato con sei compagni in una casa, teneva strenuamente fronte al nemico preponderante per numero ed armamento. Vista vana ogni ulteriore resistenza si lanciava coraggiosamente a colpi di bombe a mano contro l'assediamento per aprire un varco nel cerchio che si stringeva sempre più e nell'audace tentativo cadeva crivellato di colpi. — (Canolo di Coreggio, 25 gennaio 1945).

PLOTO Pietro di Giuseppe e fu Cappello Tersilia, nato a Abbadia Alpina di Pinerolo (Torino) nel 1924, partigiano combattente (*alla memoria*). — Partigiano mitragliere in postazione alla difesa di un importante caposaldo, dopo strenua difesa veniva catturato dai nazi-fascisti. Legato dal nemico alla sua stessa arma per evitare che i partigiani la controbattessero, gridava ai compagni di sparare ugualmente senza preoccuparsi di colpirlo. In questo gesto sublime di dedizione cadeva da eroe offrendo la sua vita alla Patria. — (Monte Genevris, 2 agosto 1944).

RICCHI Werter di Urbano e di Lunedei Eva, nato a Cesena (Forlì) nel 1912, partigiano combattente (*alla memoria*). — Organizzatore ed animatore dei primi nuclei partigiani sorti nel Cesenate agli albori del movimento clandestino di liberazione, fu sempre di esempio ai compagni in ogni più ardita azione. Il suo coraggio fu senza pari e da solo seppe strappare le armi dalle mani dei nemici ammirati dalla sua audacia. Sorpreso e arrestato durante l'espletamento di una delicata e rischiosa missione veniva sottoposto ai più crudi martirî che non valsero a fargli rivelare i nomi dei compagni di lotta. Condannato alla fucilazione cadeva sereno e forte sotto il piombo nemico. — (Cesena, 4 maggio 1944).

ZOLI Antonio fu Vincenzo e di Fusconi Arminia, nato a Forlì nel 1915, partigiano combattente (*alla memoria*) - Commissario di guerra di un battaglione partigiano fu organizza-

tore capace e animatore instancabile fin dall'inizio della lotta di liberazione. Sempre primo in ogni audacia seppe portare numerose volte i suoi uomini alla vittoria trascinandoli con l'esempio in ogni ardimento. Catturato di sorpresa durante l'espletamento di una missione di particolare importanza veniva sottoposto a sevizie e torture, ma il suo animo non vacillò ed i suoi aguzzini nulla poterono strappargli che potesse compromettere i compagni di lotta. Condannato a morte cadeva da forte gridando: «Viva l'Italia» Fulgida figura di partigiano che tutto ha dato per la Patria. — (Pievequinta, 26 luglio 1944).

(9)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 dicembre 1948, n. 1596.

Modificazioni all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 831, relativo alla misura dei compensi da corrispondere agli insegnanti del corso di tirocinio teorico-pratico per gli ispettori metrici aggiunti in prova.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La misura del compenso mensile spettante agli insegnanti delle materie indicate nel comma secondo dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 831, è fissata in L. 4000 mensili per gli estranei all'Amministrazione, ed in L. 3000 per i funzionari. Tali compensi decorrono dal 1° gennaio 1948.

I compensi previsti dal precedente comma vengono ridotti del trenta per cento qualora il numero mensile delle ore di lezione impartite per ciascuna materia sia inferiore a venti.

Art. 2.

Alla maggiore spesa si fa fronte con l'aumento dei diritti dovuti per i saggi di metalli preziosi stabilito dal decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 606.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte nel bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 24 dicembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — LOMBARDO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

LEGGE 27 gennaio 1949, n. 13.

Proroga del mantenimento in servizio dei lavoratori reduci e partigiani, riassunti o assunti in servizio nelle aziende private.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il periodo minimo di mantenimento in servizio dei lavoratori reduci, partigiani e assimilati, riassunti o assunti in servizio a norma degli articoli 1, 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, già prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio della Stato 24 febbraio 1947, n. 61, e con decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 418, è ulteriormente prorogato al 31 maggio 1949.

Per la durata di detto periodo, in caso di licenziamento per giusta causa, i lavoratori contemplati nel comma precedente debbono essere sostituiti con altro personale che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* ed ha effetto dal giorno 23 agosto 1948.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 27 gennaio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI — GRASSI — VANONI — PELLA — LOMBARDO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

LEGGE 27 gennaio 1949, n. 14.

Proroga del termine per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' prorogato fino al 31 marzo 1949 il termine stabilito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 febbraio 1948, n. 243, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati da parte dei datori di lavoro degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per

l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed ha effetto dal giorno 1 ottobre 1948.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 27 gennaio 1949

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani
Grassi — Vanoni —
Pella — Lombardo

Visto, *il Guardasigilli* Grassi

LEGGE 27 gennaio 1949, n. 15.

Disciplina per la corresponsione degli assegni familiari per la moglie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Il diritto agli assegni familiari, previsto per la moglie dall'art. 3 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, è subordinato alla condizioni che essa non presti un lavoro retribuito alle dipendenze di terzi con una retribuzione complessiva mensile superiore a lire 10.000 o non abbia redditi propri per un ammontare superiore a lire 60.000 annue. Da questi redditi sono escluse le pensioni di guerra.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dall'inizio del periodo di paga successivo al sessantesimo giorno della sua pubblicazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 27 gennaio 1949

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani
— Grassi — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 dicembre 1948.

Aggiunta della dogana di Chiasso fra quelle autorizzate alle operazioni d'importazione, esportazione e transito di stupefacenti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 del regolamento approvato con decreto 11 aprile 1929, n. 1086, per l'esecuzione della legge 18 febbraio 1923, n. 396, sulla repressione dell'abusivo commercio di sostanze aventi azione stupefacente;

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1929, che stabilisce le dogane di primo ordine autorizzate ad effettuare le operazioni di importazione, esportazione e transito delle sostanze e preparati aventi azione stupefacente;

Ritenuta l'opportunità di estendere alla dogana di Chiasso l'autorizzazione al compimento delle operazioni di cui al decreto Ministeriale 10 settembre 1929, anzidetto.

Decreta:

L'importazione, l'esportazione ed il transito delle sostanze e dei preparati aventi azione stupefacente di cui all'elenco (allegato *A*) annesso al regolamento approvato con regio decreto 11 aprile 1929, n. 1086, per l'esecuzione della legge 18 febbraio 1923, n. 396, sulla repressione dell'abusivo commercio delle sostanze predette, possono essere effettuati oltre che dalle dogane indicate nell'anzidetto decreto Ministeriale 10 settembre 1929, anche dalla dogana di Chiasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 24 dicembre 1948

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
De Gasperi

Il Ministro per le finanze
Vanoni

(407)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1949.

Ventiduesima emissione di buoni fruttiferi annuali al portatore 5 % della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, istitutivo dei buoni annuali fruttiferi al portatore della Cassa depositi e prestiti;

Visto il decreto Ministeriale 24 marzo 1948, col quale è stata autorizzata la ventunesima emissione dei predetti buoni;

Visto il decreto Ministeriale 9 aprile 1948, col quale vennero modificate le caratteristiche tecniche dei buoni annuali fruttiferi al portatore della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

E' autorizzata la ventiduesima emissione di buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti per l'importo complessivo di L. 200.000.000, ferme restando procedura e norme seguite nelle precedenti emissioni.

La misura dell'interesse, al netto di ogni imposta presente e futura, è fissata al 5 % annuo anticipato.

Le caratteristiche tecniche dei predetti buoni sono quelle di cui al citato decreto Ministeriale 9 aprile 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1948, n. 112, con la sola variante che si sopprimono i tagli da L. 500 e da L. 1000.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1949

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1949
Registro Cassa depositi e prestiti n. 24, foglio n. 283. — GALASSO

(415)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1949.

Dichiarazione di inefficacia di azioni della Società anonima macchine ferroviarie stradali « Brevetti Henschel », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 3 agosto 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 211 del 10 settembre 1948 e nei quotidiani « Il Sole » e « Il Popolo » di Milano, con il quale è stata disposta la sottoposizione al visto delle azioni della Società anonima macchine ferroviarie e stradali « Brevetti Henschel », con sede in Milano, affidandone l'incarico al sequestratario sig. Marino Scibè;

Visto il verbale relativo alla suddetta operazione, trasmesso dal sequestratario, dal quale risulta:

a) che è stato negato il visto a n. 35 azioni, depositate presso le casse sociali a garanzia cauzione amministratori, intestate e pertinenti a persone di nazionalità tedesca, residenti in Germania;

b) che è stato negato il visto a n. 215 azioni, presentate al visto, intestate e pertinenti a persone di nazionalità tedesca, residenti in Germania;

Rilevato che contro il diniego del visto non è stato presentato alcun ricorso al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci le seguenti n. 250 azioni della Società anonima macchine ferroviarie e stradali « Brevetti Henschel », con sede in Milano:

a) n. 35 azioni depositate presso le casse sociali a garanzia cauzione amministratori, alle quali è stato negato il visto perchè intestate a pertinenti a persone di nazionalità tedesca e precisamente:

n. 5 rappresentate dal certificato n. 1, intestate a Oscar Henschel, Kassel;

n. 5 rappresentate dal certificato n. 2, intestate come sopra;

n. 5 rappresentate dal certificato n. 3, intestate come sopra;

n. 5 rappresentate dal certificato n. 4, intestate come sopra;

n. 5 rappresentate dal certificato n. 5, intestate come sopra;

n. 5 rappresentate dal certificato n. 6, intestate come sopra;

n. 5 rappresentate dal certificato n. 7, intestate come sopra;

b) n. 215 azioni, presentate al visto, intestate e pertinenti a persone di nazionalità tedesca e precisamente:

n. 5 rappresentate dal certificato n. 8, intestate a Henschel e Sohn - Hassel;

n. 5 rappresentate dal certificato n. 9, intestate come sopra;

n. 5 rappresentate dal certificato n. 10, intestate come sopra;

n. 50 rappresentate dal certificato n. 11, intestate come sopra;

n. 50 rappresentate dal certificato n. 12, intestate come sopra;

n. 50 rappresentate dal certificato n. 13, intestate come sopra;

n. 10 rappresentate dal certificato n. 14, intestate come sopra;

n. 10 rappresentate dal certificato n. 15, intestate come sopra;

n. 10 rappresentate dal certificato n. 16, intestate come sopra;

n. 10 rappresentate dal certificato n. 17, intestate come sopra;

n. 5 rappresentate dal certificato n. 18, intestate come sopra;

n. 3 rappresentate dal certificato n. 19, intestate come sopra;

n. 2 rappresentate dal certificato n. 20, intestate come sopra.

In luogo delle azioni di cui sopra la Società anonima macchine ferroviarie e stradali « Brevetti Henschel », con sede in Milano, rilascerà nuovi titoli, non soggetti a tassa di bollo, che sostituiranno ad ogni effetto le azioni dichiarate inefficaci, e che, sotto la vigilanza del sequestratario saranno fatti depositare alla Banca d'Italia, sede di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1949

Il Ministro: PELLA

(413)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1949.

Sottoposizione a visto del sequestratario delle azioni della Società anonima italiana Demag, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della Società anonima italiana Demag, con sede in Milano, posta sotto sequestro con decreto Ministeriale 5 agosto 1945;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i possessori delle azioni della Società anonima italiana Demag, con sede in Milano, dovranno presentarle, sotto la loro responsabilità, al visto del sequestratario sig. rag. Giacomo De Palma, presso la sede della Società in Milano, via Ugo Bassi, 3.

Nell'esecuzione del suddetto incarico, il sequestratario dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, tenendo presente che il visto dovrà, altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità nemica posteriormente all'11 gennaio 1945, salve le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà pubblicato nei quotidiani « Il Sole » e « Il nuovo corriere della sera » di Milano.

Roma, addì 21 gennaio 1949

Il Ministro : PELLA

(414)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1949.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera sita nel comune di Sori, compresa tra il confine del comune di Recco e quello del comune di Bogliasco Pieve.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la tutela delle bellezze naturali, nella adunanza del 19 dicembre 1941 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia costiera di Sori compresa tra il confine del comune di Recco e quello del comune di Bogliasco Pieve, delimitata a nord con la curva di livello a quota 150 e a sud col mare;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi nell'albo del comune di Sori, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la predetta fascia costiera presenta cospicui caratteri di bellezza naturale;

Decreta:

La fascia costiera di Sori indicata nell'annesso elenco redatto dalla Commissione provinciale di Genova per la tutela delle bellezze naturali ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute sulla legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale*, insieme con l'elenco della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova nel quale sono indicati i dati che delimitano la fascia costiera in questione come rilevasi anche dall'annessa planimetria.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto, verrà trasmessa a mezzo della Soprintendenza ai monumenti di Genova, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, al comune di Sori.

Altra copia con la planimetria sarà contemporaneamente depositata presso il competente ufficio del Comune ove gli interessati avranno facoltà di prenderne visione.

La predetta Soprintendenza è incaricata di comunicare al Ministero la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta Ufficiale* nell'albo del Comune interessato.

Roma, addì 28 gennaio 1949

Il Ministro : GONELLA

Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche

Verbale n. 2.

L'anno millenovecentoquarantuno, addì 19 del mese di dicembre, nella sede della Soprintendenza ai monumenti per la Liguria si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Genova costituita ai sensi dell'art. 2, cap. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed art. 1 del relativo regolamento approvato con decreto Ministeriale 7 agosto 1940.

Sono presenti:

1) Ecc. Mons. Costantini Vescovo di Luni, presidente;

2) Prof. dott. arch. Carlo Ceschi, soprintendente ai monumenti, vice presidente;

3) Dott. Paolo Gullo in rappresentanza del presidente dell'Ente provinciale del turismo;

4) Ing. Nicolò Fava, rappresentante della Confederazione degli agricoltori;

5) Prof. ing. Barbieri Piero, rappresentante della Confederazione professionisti ed artisti.

Sono presenti inoltre, in seguito a regolare invito a sensi del capoverso 4 dell'art. 2 citato, i podestà di Rapallo, Recco, Bogliasco, Pieve e Sori.

Sono assenti giustificati il gr. uff. dott. Francesco Puccio Prefumo, rappresentante la Confederazione degli industriali.

Il vice presidente prima di iniziare l'esame delle questioni poste all'ordine del giorno parla brevemente sull'argomento dell'ultima Commissione riunitasi il 14 maggio u. s. riguardante la fascia litoranea da Nervi a Recco, nella quale si era venuto nella determinazione di vincolare la zona di Nervi nei limiti della via Aurelia con Sant'Ilario e i confini dei comuni di Genova e di Bogliasco Pieve.

Precisa che la pratica ha seguito regolare corso a norma di legge, mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune di Genova per i prescritti tre mesi e del successivo periodo di cui all'art. 3 della legge stessa, con un solo ricorso di opposizione pervenuto da parte del sig. Quaglino.

Quindi prosegue facendo presente che la Commissione si è convocata per procedere oltre Nervi, cioè per esaminare la fascia costiera da Nervi al monte di Portofino, creare la zona panoramica contigua che vada da Rapallo a Santa Margherita, Recco, Sori, Bogliasco Pieve e fare una proposta specifica delle zone degne di essere vincolate.

Da comunicazione dei precedenti delle pratiche e dei dati forniti dai podestà interessati, sottoponendo alla Commissione una carta planimetrica onde meglio definire la questione.

Il podestà di Recco esprime il proprio parere sulle necessità delle zone panoramiche nel territorio del proprio Comune facendo presenti in pari tempo alcune difficoltà relative alla fabbricabilità in tali zone.

Constatata la grande deficienza di regolamenti edilizi nei Comuni interessati si discute delle norme che dovrebbero essere dettate per le zone di maggiore interesse che si propongono di vincolare ed a questo proposito il vice presidente fa presente che il vincolo deve forzatamente tenersi generico data la vastità e le diverse esigenze di tutela delle zone da sottoporre al vincolo, esprime il parere che tali zone siano ristrette al puro necessario e conferma la necessità di provvedere a cura dei singoli Comuni, al piano di zonizzazione onde stabilire il minimo di fabbricabilità in conformità alle caratteristiche di ciascun punto delle località comprese nel vincolo.

I componenti la Commissione esprimono il parere che sia dato incarico ai singoli podestà di provvedere al più presto ai rispettivi piani di zonizzazione votando intanto la proposta di vincolo per la fascia costiera che dopo ampia discussione viene deciso di contenere al di sotto della curva di livello a quota 150.

Dopo di che la Commissione per la protezione delle bellezze naturali

Unanime.

constatata la grande importanza panoramica della zona costiera da Nervi a Recco ne propone il vincolo nei seguenti termini:

Comune di Sori:
a ovest con il confine del comune di Bogliasco Pieve;
a sud col mare;
a est con il confine del comune di Recco;
a nord con la curva di livello a quota 150.

Comune di Bogliasco Pieve:
a ovest con il confine tra il comune di Genova e il comune di Bogliasco Pieve;
a sud col mare;
a est con il confine del comune di Sori;
a nord con la curva di livello a quota 150.

Comune di Recco:
a ovest con il confine del comune di Sori;
a sud col mare;
a est con la via Milite Ignoto;
a nord con la curva di livello a quota 150.

Passando alla seconda voce dell'ordine del giorno il vice presidente fa presente la necessità per la Soprintendenza di sottoporre d'urgenza all'esame della Commissione una località di Rapallo denominata Collina Cerisola ubicata immediatamente al di sopra della stazione ferroviaria, località avente sicuro interesse panoramico, piano parzialmente edificato a villini signorili e minacciato da una costruzione di sette piani il cui progetto è stato recentemente presentato al Comune.

Il podestà di Rapallo illustra convenientemente la questione chiedendo a sua volta l'intervento della Commissione essendo il Comune impossibilitato ad intervenire mancandogli un piano regolatore ed un regolamento edilizio su cui bàsare la propria azione. Fa presente inoltre che la questione ha carattere d'urgenza anche perchè gli acquirenti del terreno in parola hanno già iniziato opere di sterro e si propongono di costruire al più presto.

Il vice presidente mostra alla Commissione una fotografia panoramica della località dalla quale appariscono sufficientemente le sue caratteristiche.

La Commissione prendendo in considerazione l'argomento accoglie il parere del presidente e decide di eseguire un sopraluogo prima di esprimere un parere definitivo.

Il vice presidente informa altresì la Commissione di una pratica riguardante il taglio di un bosco di proprietà privata situato in prosecuzione del bosco del Santuario di Montallegro sopra a Rapallo e chiede alla Commissione di volere approfittare del fissato sopraluogo per la Collina Cerisola per esaminare anche la pratica del bosco di Montallegro. Il sopraluogo viene fissato per l'indomani dopo di che la Commissione chiude il suo lavoro.

Il presidente: G. COSTANTINI

(408)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1949.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sita in comune di Livorno comprensiva delle frazioni di Antignano, Montenero e Quercianella.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Livorno per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza del 20 dicembre 1947, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela praesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona situata nel comune di Livorno comprensiva delle frazioni di Antignano, Montenero e Quercianella;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi nell'albo del comune di Livorno senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la zona predetta presenta cospicui caratteri di bellezza naturale;

Decreta:

La zona predetta indicata nell'annesso elenco redatto dalla Commissione provinciale di Livorno per la tutela delle bellezze naturali ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute sulla legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale*, insieme con l'elenco della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Livorno nel quale sono indicati i dati che delimitano la zona in questione come rilevasi anche dall'annessa planimetria.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto verrà trasmessa, a mezzo della Sovrintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, al comune di Livorno.

Altra copia con la planimetria sarà contemporaneamente depositata presso il competente ufficio del Comune ove gli interessati avranno facoltà di prenderne visione.

La predetta Soprintendenza è incaricata di comunicare al Ministero la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta Ufficiale* nell'albo del Comune interessato.

Roma, addì 28 gennaio 1949

Il Ministro: GONELLA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Livorno

L'anno millenovecentoquarantasette e questo giorno 20 del mese di dicembre in Livorno, nel Palazzo provinciale, a seguito di inviti scritti debitamente notificati, ha avuto luogo la seconda adunanza della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Livorno.

Presenti i signori:
Presidente: dott. Franco Crovetti.
Membri: dott. Giovanni Paccagnini, rag. Bruno Gorelli, ing. P. Gianfranceschi, ing. T. Farneti, sig. Fernendez Afriano Paolo.

Assistiti dal sottoscritto segretario dott. Plinio Cannizzaro.
Assente giustificato il sindaco del comune di Livorno.
Su conforme proposta dell'Ill.mo signor Presidente;

La Commissione:

Visto che la zona situata nel comune di Livorno, comprensiva delle frazioni di Antignano, Montenero e Quercianella, presenta caratteri di incomparabile bellezza naturale;

Visto che detta zona nel suo complesso può essere considerata come quadro naturale;

Accertato inoltre che la zona citata offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si godono spettacoli di non comune bellezza;

Visto l'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

A voti unanimi resi per alzata e seduta;

Delibera:

1. — Di includere nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Livorno, la zona a sud di Livorno, comprensiva di gran parte delle frazioni di Antignano, Montenero e Quercianella, tutte comprese nel territorio del comune di Livorno, delimitata come segue:

a *nord*: rio Ardenza: dal mare al ponte sulla via Aurelia; via di Montenero: dal ponte sull'Ardenza alla via del Castellaccio compresa la parte sinistra della strada per chi da Ardenza va a Montenero per una profondità di m. 100 verso est;

a *est*: via del Castellaccio: dal cimitero di Montenero alla via di Quercianella, compresa la parte sinistra della strada per una profondità di m. 100 verso est; via di Quercianella: dalla cima del Montenero alla via Aurelia nei pressi del Romito (Castelsonnino) compresa la parte sinistra della strada per una profondità di m. 100 verso est; via Aurelia: dal Romito (Castelsonnino) al ponte sul torrente Chioma, compresa la parte sinistra della strada per una profondità di metri 100 verso est;

a *sud*: torrente Chioma: dal ponte della via Aurelia al mare;

a *ovest*: dalla linea litoranea.

Il presidente: dott. F. CROVETTI

(411) *Il segretario*: dott. P. CANNIZZARO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di anatomia e istologia patologica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma è vacante la cattedra di anatomia e istologia patologica, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(422)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Trasferimento ai beni patrimoniali dello Stato di un immobile sito nel comune di La Spezia

Con decreto Ministeriale 31 luglio 1948, per cessato interesse agli effetti della difesa dello Stato l'immobile sito nel comune di La Spezia di cui al mappale n. 57, particella numero 2825/9346, scheda n. 129, cessa dalla destinazione ad uso pubblico e passa al patrimonio dello Stato.

(416)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi fuori uso della ditta Colombi-Guindani esercente in Milano.

Tali marchi recavano il n. 127.

Per un marchio mancante, la ditta ha prodotto un atto notorio che ne comprova l'avvenuta distruzione.

(417)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica San Michele al Tagliamento

Con decreto Presidenziale 14 settembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1948, al registro n. 37, foglio n. 316, è stato ampliato il comprensorio del Consorzio di bonifica San Michele al Tagliamento.

(403)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 28

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 4 febbraio 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	142 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	143 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	142 —

Media dei titoli del 4 febbraio 1949

Rendita 3,50 % 1906	76,775
Id. 3,50 % 1902	70,25
Id. 3 % lordo	52,60
Id. 5 % 1935	97,575
Redimibile 3,50 % 1934	70,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,225
Id. 5 % 1936	90,80
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,775
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,875
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,85
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,75
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,775
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,225
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,46
Id. 5 % convertiti 1951	99,75

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di febbraio 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 4 febbraio 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 2,15	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per esami a quindici posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 176, e relativo regolamento 4 gennaio 1920, n. 39;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 834, che modifica la legge 2 giugno 1927, n. 862;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 835, che approva il regolamento per il concorso di ammissione nella carriera diplomatico-consolare;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Vista la lettera di autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 66497/12106.2.3.1/1.3.1 del 16 maggio 1946;

Determina:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quindici posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare.

Art. 2.

La domanda di ammissione su carta da bollo da L. 32 sottoscritta di pugno dell'aspirante diretta al Ministro per gli affari esteri e corredata dai documenti prescritti deve essere fatta pervenire al Ministero degli affari esteri (Direzione generale del personale) entro il termine di mesi due dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Agli effetti del termine suindicato la data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data appostovi dal competente ufficio del Ministero.

Le domande giunte dopo il termine stabilito ovvero sfornite dei documenti prescritti non saranno prese in esame.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione del titolo originale di studio.

La domanda deve indicare con precisione e nell'ordine, cognome, nome, paternità, maternità, data e luogo di nascita (e, se ammogliato, cognome, nome, paternità, maternità, data e luogo di nascita della consorte), titolo di studio, residenza dell'aspirante e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e che gli siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti presentati. Gli aspiranti residenti all'estero dovranno altresì indicare il loro domicilio in Italia e, se coniugati, quello della consorte.

Gli aspiranti residenti all'estero e quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi potranno trasmettere, nel prescritto termine di mesi due, la sola domanda di ammissione al concorso, corredata dei dati prescritti, salvo a produrre i documenti richiesti dal presente bando entro il termine di mesi tre dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda i candidati dovranno specificare le due lingue estere nelle quali desiderano sostenere le prove di esame giusta gli articoli 1 e 2 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 835, nonchè indicare le altre lingue estere in cui desiderano essere esaminati.

Nella domanda i candidati dovranno altresì indicare se abbiano partecipato ad altri concorsi presso l'Amministrazione degli affari esteri, specificandone, in caso affermativo, la data e il risultato. Le domande incomplete o contenenti dichiarazioni non conformi al vero non saranno prese in considerazione, e determineranno l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 3.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti tutti in lingua italiana:

1. — Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40 debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato ha, alla data del presente bando, compiuto l'età di 21 anni e non superata quella di anni 35.

Il detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943, e per i combattenti della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico.

Tale limite è poi elevato a 44 anni a norma delle disposizioni in vigore:

d) per i mutilati od invalidi per i fatti d'arme avvenuti dal 3 ottobre 1935 in Africa orientale o per le operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra, che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni.

Per coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) del presente articolo, purchè risultino decorati al valore militare, o promossi per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati di:

g) due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

h) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età di cui alle lettere da *a*) ad *h*) sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per detti concorrenti il limite massimo di anni 45 in base all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

2. — Originale (L. 32 di bollo) o copia autenticata da un notaio (L. 40) e debitamente legalizzata della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio conseguita presso un Ateneo dello Stato italiano, ovvero titoli i quali in base alle disposizioni legislative vigenti siano considerati equipollenti alle lauree suddette.

Al presente concorso giusta l'art. 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 834, potranno essere ammessi anche quegli aspiranti che siano in possesso della laurea in scienze coloniali rilasciata dall'Istituto superiore orientale di Napoli.

3. — Certificato di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando e su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

4. — Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato.

5. — Certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

6. — Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 60 di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando, debitamente legalizzato.

Se il candidato sia nato all'estero il certificato sarà rilasciato dall'ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, in Roma.

7. — Certificato su carta da bollo da L. 24 di buona condotta civile e morale da rilasciarsi dal sindaco dell'ultimo Comune ove il candidato risieda da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore altro certificato dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

Tali certificati, debitamente legalizzati, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando.

8. — Certificato medico su carta da bollo da L. 24 in data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra e che siano comunque di impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira. Non sono validi i certificati rilasciati da medici condotti, che non rivestano la qualifica (da menzionare espressamente) di ufficiali sanitari, o da liberi professionisti.

La firma dell'ufficiale sanitario civile deve essere legalizzata dalle autorità comunali e prefettizie competenti e quelle dei sanitari militari vidimate dall'autorità militare superiore.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

9. — Documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva; i militari in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare (L. 40 di bollo sul primo foglio, L. 32 sui successivi) o del foglio matricolare (idem per il bollo) ovvero uno stralcio di detto stato di servizio o del foglio matricolare contenente tutti i dati occorrenti a comprovare la precisa posizione militare dell'aspirante.

Coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del presente articolo presenteranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa (L. 24 di bollo) ai sensi della circolare n. 957 del giornale militare ufficiale del 1936. Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'esercito dovranno produrre la dichiarazione prevista dalle circolari 15 e 26 maggio 1942 rispettivamente nn. 33000-1 e 35000-1 dello Stato Maggiore dell'esercito e successive modificazioni.

Coloro che abbiano appartenuto o appartengano alla marina od alla aeronautica dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della marina e dalla circolare 1° luglio 1942, n. 24920, dello Stato Maggiore dell'aeronautica e successive modificazioni.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del Prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati mutilati o invalidi di cui alla lettera *d*) del presente articolo dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 3 ottobre 1935 in Africa orientale o rispettivamente dei caduti o degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con certificato su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

10. — Una fotografia (incollata su un foglio di carta da bollo da L. 32) firmata dall'aspirante in modo leggibile sul lato anteriore e debitamente autenticata da un notaio, unitamente alla firma.

Per i certificati del sindaco di Roma e del cancelliere del Tribunale o segretario della Procura della Repubblica di Roma non occorrono legalizzazioni.

I candidati che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo e gli ufficiali delle Forze armate in servizio permanente effettivo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 9 e 11 del presente articolo insieme con una copia autentica del loro stato di servizio (L. 40 di bollo sul primo foglio, L. 32 sui successivi) comprovando con apposita attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di epurazione e di avere riportato nell'ultimo quinquennio la qualifica di « distinto » o corrispondente.

Analogo certificato in carta da bollo da L. 24 dovrà produrre anche il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, integrato con gli estremi della autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario, nonchè con la indicazione del periodo e della natura del servizio prestato.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età che gli aspiranti debbono avere alla data del presente bando, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Le dichiarazioni di cui al secondo capoverso del n. 9 del presente articolo potranno essere prodotte dai candidati non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove orali.

E' concessa altresì ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre entro il termine di cui al precedente capoverso quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Art. 4.

Le ammissioni dei candidati al concorso saranno stabilite dal Ministro con giudizio insindacabile.

Ad uno e non più di uno dei concorsi banditi entro due anni dall'entrata in vigore del decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 835, possono essere ammessi, in deroga a quanto stabilisce l'art. 1, quarto comma, del regio decreto 22 aprile 1932, n. 608, anche coloro che hanno partecipato a due concorsi anteriori senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 5.

Il concorso si svolgerà mediante esami secondo le norme stabilite dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 835.

Gli esami verteranno sul programma di cui al decreto Ministeriale in pari data, allegato al presente decreto e consisteranno in cinque prove scritte ed una orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) storia moderna e contemporanea (dai Trattati di Westfalia);

b) economia politica;

c) diritto internazionale pubblico e privato;

d) due lingue estere, scelte fra le seguenti: francese, inglese, russo, spagnolo, tedesco.

Qualora la scelta di una lingua cada sul francese, la seconda lingua non può essere lo spagnolo, e viceversa.

La prova orale verte sulle materie che formano oggetto delle prove scritte e inoltre sulle seguenti:

a) diritto costituzionale ed amministrativo italiano e nozioni sulle costituzioni dei principali Stati;

b) elementi di scienza delle finanze e di statistica;

c) diritto privato;

d) geografia economica.

Art. 6.

I candidati hanno quattro ore di tempo per svolgere i temi di lingue e otto per gli altri.

Le prove scritte di lingue estere consistono in una traduzione dall'italiano senza l'uso del vocabolario.

In aggiunta alle lingue prescelte il concorrente può chiedere di essere sottoposto alla prova scritta e orale anche per le altre lingue di cui all'articolo precedente, nonchè ad una prova orale di lingua non compresa fra quelle di cui all'articolo anzidetto.

La prova orale dura complessivamente non meno di un'ora.

Gli esami scritti saranno tenuti in giorni consecutivi, non compresi quelli festivi.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di documento di identificazione personale.

Art. 7.

Oltre alla notificazione individuale, almeno quindici giorni prima dell'inizio degli esami sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome e cognome dei candidati ammessi al concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Art. 8.

I candidati dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di punti si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive modificazioni, nonchè quelle del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

La graduatoria dei vincitori sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il candidato è considerato non idoneo pure nel caso in cui si sia ritirato dopo aver portato a compimento anche una sola prova di esame scritto senza aver conseguito la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali.

Art. 9.

Ai dipendenti non di ruolo del Ministero degli affari esteri che abbiano prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito e che siano muniti del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti sono riservati, qualora conseguano la idoneità, un sesto dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 10.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1948

Il Ministro: SFORZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1949
Registro Esteri n. 12, foglio n. 312. — BARNABA

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 3 giugno 1927, n. 862, e successive modificazioni;

Visto il decreto 22 aprile 1932, n. 608, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 17 giugno 1947, n. 835;

Decreta

Il programma delle materie di esame per l'ammissione alla carriera diplomatico-consolare è stabilito come nell'annessa tabella.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1948

Il Ministro: SFORZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1949
Registro Esteri n. 12, foglio n. 311. — BARNABA

I.

Diritto internazionale pubblico e privato.

Principî generali del diritto internazionale pubblico, diritto internazionale amministrativo, diritto internazionale privato, diritto processuale civile internazionale, diritto penale e processuale penale internazionale.

II.

Diritto pubblico italiano e cenni sulle costituzioni dei principali Stati.

Principî generali e istituti fondamentali del diritto costituzionale e amministrativo italiano e caratteristiche degli ordinamenti costituzionali dei principali Stati.

III.

Diritto privato italiano.

Nozioni generali del diritto privato e istituti principali del diritto civile, commerciale e marittimo con particolare riguardo a quelli che interessano le funzioni diplomatiche-consolari.

IV.

Economia politica Elementi di scienza delle finanze e statistica.

1. — La determinazione della condotta dei singoli soggetti economici. Utilità e produttività. Il principio marginale come espressione del principio del minimo mezzo. Sua formulazione nei diversi settori del consumo, della produzione, del lavoro, del risparmio, degli investimenti. Sue conseguenze con particolare riguardo alla teoria dell'impresa ed all'analisi dei costi di produzione. La domanda e l'offerta.

2. — La formazione dei prezzi in una economia di mercato. Prezzi di concorrenza e prezzi di monopolio. La teoria generale dell'equilibrio economico. Il movimento ciclico dei prezzi nel processo di livellamento della produzione al consumo. La speculazione. Il saggio naturale di interesse. Le diverse fasi del ciclo economico.

3. — I prezzi politici. I vincoli alla libertà di commercio e la disciplina della produzione. La economia programmatica. La funzione del Ministero della produzione in una collettività socialista. Significato, ragioni e limiti delle libertà economiche: loro relazioni con le libertà politiche.

4. — La moneta. Moneta legale e moneta bancaria. La circolazione monetaria e le condizioni che la determinano in un sistema monetario ancorato all'oro. La manovra del saggio dello sconto. Il corso forzoso e la moneta manovrata. La teoria quantitativa. Il saggio di interesse reale. Inflazione e deflazione: loro riflessi nella struttura del sistema economico. La politica monetaria ed il processo secolare di svalutazione della moneta.

5. — Il mercato finanziario. Titoli di Stato e garantiti dallo Stato. Titoli industriali: azioni e obbligazioni. Piano di ammortamento delle obbligazioni. Le società per azioni. Il bilancio sociale e la determinazione del dividendo. Il principio della capitalizzazione dei redditi e le fluttuazioni delle quotazioni di borsa. Calcolo del rendimento. Operazioni sui titoli. Gli investimenti immobiliari.

6. — Le diverse funzioni con cui i singoli soggetti economici collaborano al processo produttivo. Loro rendimento e loro rimunerazione; le quattro categorie del salario, dell'interesse, della rendita, del profitto. Le disuguaglianze sociali. Redditi guadagnati e redditi consumati. La curva paretiana dei redditi.

7. — Il commercio internazionale. Costi comparati e bilancia dei pagamenti. Cambi esteri. Loro mutue dipendenze e loro determinazione in regime di libertà di commercio. Funzione del saggio di interesse nel processo di livellamento dei prezzi nel mercato internazionale. La disciplina del commercio estero. Trattati di commercio. I dazi protettori. La politica dei contingentamenti e la depressione del commercio mondiale. Esame critico del sistema del clearing.

8. — La popolazione. Esame critico della dottrina di Malthus. Le leggi teoriche del movimento della popolazione. Loro espressione nella curva logistica. Verifiche sperimentali. La pressione demografica. I movimenti migratori. La attuale fase dello sviluppo della popolazione nei diversi paesi di Europa e d'America.

9. — Il sistema tributario italiano. Esame critico della sua struttura. Cifre relative alle principali imposte. La pressione tributaria: sua distribuzione. Imposta progressiva. Le imposte straordinarie. I tributi e la pubblica ricchezza.

10. — Il debito pubblico italiano. Suo sviluppo negli ultimi 30 anni. Il processo naturale del suo ammortamento. Il debito fluttuante. Analisi del conto mensile del Tesoro.

11. — Concetto e definizione della statistica. Procedimenti del metodo statistico. Rilevazione dei dati. Serie statistiche. Medie. Indici. Rappresentazioni grafiche. Interpolazione ed estrapolazione. Interpretazione dei risultati. Correlazione. Movimenti tendenziali e ciclici. Applicazioni del metodo statistico nell'economia politica, nella scienza delle finanze, nella geografia. Fonti statistiche italiane. Dati statistici sommari relativi all'Italia.

V.

Storia.

1. — L'Europa dopo il 1648. Influenza del nuovo assetto politico europeo sul carattere delle relazioni giuridico-internazionali. Primato francese e coalizioni anti-francesi.

2. — Caratteri e significato della 1ª e della 2ª Rivoluzione inglese: loro ripercussioni nella cultura e nella vita europea.

3. — Vicende politico-diplomatiche dell'Europa del Nord e dell'Oriente europeo nel secolo XVIII.

4. — Le guerre di successione e loro conseguenze, il « rovesciamento delle alleanze » e l'ascesa della Prussia durante il regno di Federico II.

5. — Gli orientamenti spirituali più caratteristici del secolo XVIII (razionalismo, illuminismo, enciclopedismo, ecc.) e le riforme principesche con particolare riguardo all'Italia.

6. — La rivoluzione delle Colonie inglesi d'America: compenetrazione di idee e collaborazione di uomini tra i due mondi.

7. — La rivoluzione francese nella sua preparazione spirituale, nelle forme politico-sociali interne, nelle sue ripercussioni internazionali.

8. — Napoleone e il nuovo tentativo di egemonia francese.

9. — L'Italia durante il periodo rivoluzionario e Napoleonico: assetto interno, maturazione della coscienza nazionale, il « problema europeo » dell'Italia.

10. — Il Congresso di Vienna e la restaurazione. Aspetti positivi e negativi del riordinamento europeo.

11. — La « religione della libertà » e i grandi movimenti politici e nazionali del primo trentennio del secolo XIX: Spagna, America Latina, Italia, Grecia, Francia, Belgio, Polonia, paesi germanici, ecc.

12. — La crisi europea del '48 - la catastrofe della « monarchia borghese » in Francia e le sue ripercussioni sulle aspirazioni politiche sociali e nazionali dell'Europa.

13. — Il 1848-49 in Italia: preparazione remota, aspirazioni ideali, correnti politiche, esplosione rivoluzionaria; guerra regia e guerra di popolo. La diplomazia europea e l'Italia.

14. — Verso l'egemonia piemontese in Italia; l'opera di Cavour nel campo interno e in quello internazionale.

15. — La formazione del Regno d'Italia e l'opera dei successori di Cavour di fronte ai nuovi problemi: isolamento internazionale e difficoltà interne.

16. — Dal Regno di Prussia all'Impero germanico. La triplice alleanza.

17. — Il secondo Impero francese nella sua politica interna ed estera. L'avvento della « terza repubblica ». La triplice intesa.

18. — L'Inghilterra nel secolo XIX: progresso interno, trasformazione dell'assetto imperiale, politica internazionale.

19. — Russia ed Austria di fronte ai problemi orientali ed a quelli delle nazionalità: dalla pace di Parigi a quella di Portsmouth.

20. — Gli Stati Uniti d'America: la guerra di successione, il consolidamento interno, l'espansione internazionale. La scomparsa della Spagna come potenza coloniale americana.

21. — Il colonialismo europeo nelle sue ragioni e nelle sue fasi principali. L'espansione italiana in Africa dall'insediamento ad Assab alla prima pace di Losanna.

22. — La vita economica e sociale dalla metà del secolo XIX alla prima guerra mondiale. Aspirazioni, dottrine, tentativi di realizzazione: socialismo, comunismo, nazionalismo, imperialismo, ecc.

23. — L'Estremo Oriente e la politica europea ed americana.

24. — Verso la prima guerra mondiale: problemi internazionali e questioni interne dei maggiori Stati d'Europa; teorie politiche in contrasto (irredentismo, pangermanismo, panslavismo, ecc.). Da Algeciras alle guerre balcaniche.

25. — La prima guerra mondiale e i suoi elementi e momenti diplomatici più importanti. La pace di Versaglia e la Società delle Nazioni.

26. — L'Italia nella prima guerra mondiale: ragioni, caratteri e fini del suo intervento; l'azione politico-diplomatica del governo italiano di fronte al conflitto. Dalla pace di Saint Germain al Trattato di Rapallo.

27. — Il crollo dell'Impero asburgico e i problemi della successione: la Piccola Intesa.

28. — La rivoluzione russa: formazione, consolidamento ed espansione dell'U.R.S.S.

29. — L'Europa tra il 1919 e il 1939: principali convegni ed accordi internazionali.

30. — Gli Stati Uniti d'America dell'isolazionismo all'interventismo. L'unione panamericana.

31. — Cina e Giappone i problemi del Pacifico.

32. — L'Italia dopo la prima guerra mondiale. Crisi dello Stato liberale. Sue cause. Il fascismo: politica interna e politica estera.

33. — La Germania dalla repubblica di Weimar all'Anschluss.

34. — L'Europa verso la nuova guerra: errori dei vincitori, insofferenza dei vinti, problemi non risolti, difficoltà economiche, nuovi miti e nuove ambizioni. Il fallimento della Società delle Nazioni.

35. — La seconda guerra mondiale e la scomparsa dei minori contendenti al dominio mondiale. L'organizzazione delle Nazioni Unite ed il contrasto U.R.S.S. Stati Uniti.

VI.

Geografia economica.

1. — Il fattore geografico. Influenza delle condizioni fisico-geografiche sulla formazione e sullo sviluppo delle Nazioni e degli Stati, sulla loro economia e struttura sociale.

2. — Importanza di determinate regioni, bacini fluviali e marittimi europei, le regioni alpine, carpatica e balcanica, bacini del Po, del Reno, del Danubio; il Mediterraneo, l'Adriatico, il Mar Nero, il Baltico, Asia, Africa, Oceania, le Americhe. In particolare U.R.S.S., Stati Uniti, Vicino ed Estremo Oriente, Pacifico.

3. — Sviluppo delle comunicazioni ed odierne condizioni dell'industria dei trasporti presso i diversi Stati. Le grandi vie transoceaniche marittime ed aeree. Navigazione interna, regime della navigazione dei grandi fiumi. Ferrovie transcontinentali.

4. — Le industrie e i prodotti industriali. Materie prime. Organizzazione tecnica ed economica. Mercati di importazione e di esportazione Le correnti commerciali. I prodotti industriali di esportazione tradizionali, marmi, sete, raion, filati, tessuti, manufatti e prodotti industriali di importazione: carbone, cellulose, macchine, legno, carta.

5. — Principali ricchezze naturali e loro distribuzione. I principali prodotti dell'agricoltura. I grandi prodotti agricoli di esportazione dall'Italia, vino, olio, frutta, agrumi e loro essenze, legumi, pomodoro, riso, canapa, ecc. I grandi prodotti agricoli di importazione: fibre tessili, grano, carni, legnami, ecc. Combustibili esteri, forze motrici disponibili ed utilizzate.

6. — Composizione, distribuzione e movimenti della popolazione con particolare riguardo all'Italia. Emigrazione italiana interna, continentale europeo-mediterranea e transoceanica nel nord e sud-america.

7. — Confini dei vari Stati, istituzioni pubbliche, suddivisioni interne ed amministrative, condizioni demografiche, centri urbani, comunicazioni interne ed internazionali. Regioni, porti e città commerciali, colonie, protettorati e mandati.

8. — Il commercio estero dell'Italia nel suo sviluppo storico, nella sua efficienza attuale e nei suoi rapporti con i principali Paesi.

(I candidati debbono dimostrare di saper leggere le carte geografiche e le carte topografiche).

VII.

Lingue estere.

Per le due lingue estere prescelte dal candidato l'esame scritto consiste in una traduzione dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, e l'esame orale in una conversazione con l'esaminatore.

(Di tali lingue il candidato dovrà dimostrare la perfetta conoscenza).

Il Ministro: SFORZA

(397)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a un posto di segretario in prova fra candidati periti industriali chimici specializzati tessili, o coloristi, o tintori, con assegnazione all'Istituto sperimentale delle Ferrovie dello Stato in Roma.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 25128/12106/2.15.3/1.3.1 del 12 ottobre 1948;

Udita la relazione n. P.A.G. 41.24 202/275625 in data 8 dicembre 1948, della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso ad un posto di segretario in prova fra candidati periti industriali chimici specializzati tessili, o coloristi, o tintori, con assegnazione all'Istituto sperimentale delle Ferrovie dello Stato in Roma.

2. — Al concorrente che sarà assunto verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 22 dicembre 1948

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1949
Registro Uff. Risc. Ferrovie n. 9, foglio n. 150. — CASABURI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso, per esami e per titoli, a un posto di segretario in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata, di perito industriale chimico con specializzazione di tessile, o di colorista, o di tintore. Non è ammessa l'equipollenza di titoli; gli aspiranti muniti di titoli superiori hanno l'obbligo di presentare il titolo richiesto.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non oltre 90 (novanta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione, da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 32, in conformità al modello allegato *B* e corredata dei seguenti documenti.

a) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I) di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra, per i mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

II) di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico;

III-*A*) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi con prole alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo III si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Gli aspiranti che dimostrino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero di essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, sono ammessi al concorso di cui trattasi purchè non abbiano oltrepassato il 45° anno di età alla data del presente avviso-programma.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso già rivestono la qualità di impiegato civile statale di ruolo non è fissato alcun limite di età. La norma non riguarda quindi gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

Si prescinde pure dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data di chiusura del concorso si troveranno, almeno da due anni, a prestare servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano e che, se ha compiuto il 21° anno di età, gode dei diritti politici;

c) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato,

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che, pur avendo partecipato alle operazioni di leva non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esonerati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualifica di combattente della guerra dell'Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o di reduce dalla prigionia, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari, ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa, per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra.

Analogo documento presenteranno i militarizzati od assimiliati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

I partigiani combattenti dovranno comprovare tale loro qualità mediante la presentazione di un certificato, rilasciato dalla competente Commissione regionale, attestante il riconoscimento della suddetta qualifica.

Sia la dichiarazione integrativa che il certificato attestante la predetta qualità di partigiano combattente, dovranno essere prodotti non oltre la data stabilita per le prove orali, poichè, in caso contrario, non verrà tenuto conto, ai fini della graduatoria, del requisito di combattente o di partigiano combattente.

La condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del prefetto della competente giurisdizione;

f) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

g) diploma originale di cui al punto 1 o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

h) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo III.

Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei 15 giorni precedenti la data di scadenza del concorso, può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima;

i) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame per conseguimento del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *g*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio, come si è già detto, è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti.

Nel caso di partecipazione a due o più concorsi, per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti), è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, facendo cenno, sulla domanda contenente i documenti, delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti oppure la presentazione di documenti irregolari o incompleti, fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *i*) che può essere presentato prima delle prove orali, o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione di domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificato di prestazione d'opera presso amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312. Anche il documento attestante il diritto all'elevamento del limite massimo di età di cui ai paragrafi I e II del punto 2, deve essere presentato entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità incaricata della protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subìto visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo la assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, ad eccezione degli agenti non di ruolo dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di un'Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

L'aspirante, già agente di ruolo nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato che sarà dichiarato vincitore del concorso, dovrà optare per la nuova posizione di segretario in prova, della quale acquisterà tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo, e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711 e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tale agente, o la sua famiglia, avrà titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avesse già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tale concorrente è obbligato a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che colui il quale entro tale periodo non dimostrerà di possedere la idoneità alle funzioni a cui verrà assegnato, sarà riportato nella precedente posizione e il fatto di essere riuscito vincitore del concorso di che trattasi non gli darà titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti, prima della data stabilita per le prove scritte, la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione, acutezza visiva di almeno 10/10 complessivamente o in un solo occhio, raggiungibili eventualmente anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 5 D. o — 10 D.; percezione della voce di conversazione a non meno di m. 4 complessivamente o da un solo orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica, è subordinata al pagamento di un tassa di lire centocinque da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla « Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria - Tassa per visita medica ». Il relativo modulo sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita. La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario che dovrà praticarla, insieme con la credenziale fatta pervenire agli interessati dalla Direzione generale.

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo, nei casi in cui l'Amministrazione riterrà farli sottoporre a visita medica per l'accertamento della idoneità al posto cui aspirano.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato, che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, su parere del Consiglio di amministrazione, dell'ammissione o meno all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse o funzionari competenti dell'Amministrazione.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti, pratici e orali, come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Tema scritto	punti	10
Analisi qualitativa	»	10
Analisi quantitativa	»	20
Prova orale	»	20

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e pratiche obbligatorie, purchè in nessuno di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 10 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 5 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere;

di 10 punti al massimo per la valutazione del servizio eventualmente prestato nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

Sarà tenuto conto della prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia o i cittadini deportati in territorio nemico;

8) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

9) i figli dei caduti civili per fatti di guerra;

10) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

11) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

12) coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli;

13) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui ai punti dall'1 al 6.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali, come già si è detto al punto 3 lettera *c*).

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze, combattentistiche, demografiche, ecc., di cui al presente punto 12

13. — Il primo della graduatoria verrà dichiarato vincitore del concorso e sarà nominato in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Il segretario in prova vincitore del presente concorso non potrà essere nominato stabile se non avrà compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale dovrà dimostrare la idoneità alle funzioni cui è assegnato, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il segretario in prova, che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima o non raggiungesse la residenza assegnatagli, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione del primo della graduatoria, sarà nominato altro candidato idoneo nell'ordine della graduatoria.

15. — Nell'atto in cui il segretario in prova viene assunto in servizio, contrae l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 22 dicembre 1948

La Direzione generale

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

1. *Prove pratiche*:

a) analisi chimica qualitativa (non più di tre anioni o di tre cationi) e relazione scritta dei risultati ottenuti e dei procedimenti seguiti;

b) riconoscimento al microscopio delle fibre componenti un tessuto misto e successiva determinazione quantitativa per via chimica di dette fibre. Relazione scritta dei risultati ottenuti e dei procedimenti seguiti.

2. — *Prova scritta*: svolgimento di un tema riguardante uno o più degli argomenti specificati al punto 3, lettera *h*).

3. — *Prova orale*: verterà essenzialmente sugli argomenti seguenti:

a) elementi di chimica generale, di chimica inorganica e di chimica organica;

b) elementi di fisica;

c) elementi di meccanica:

Statica. — Nozione statica di forza: suoi elementi e rappresentazione. Equilibrio, composizione e decomposizione di forze in un piano applicate ad un sistema materiale rigido. Momenti delle forze e loro rappresentazione. Coppie. Proprietà e composizione delle coppie nel piano. Equilibrio dei corpi vincolati. Centri di gravità; ricerca sperimentale e grafica.

Cinematica. — Moto rettilineo uniforme e moto rettilineo uniformemente vario. Velocità, accelerazione e loro misura. Moto di caduta dei gravi nel vuoto. Moto circolare uniforme; velocità lineare, velocità angolare del raggio vettore; accelerazione centripeta. Nozioni sul moto armonico. Nozioni sul moto di sistemi piani rigidi. Moto di traslazione e moto di rotazione.

Dinamica. — Leggi fondamentali. Massa. Impulso e quantità di moto. Unità di misura. Lavoro di una forza costante o variabile e relative rappresentazioni grafiche. Lavoro di una coppia. Misura del lavoro. Energia di moto e di posizione. Principio della conservazione dell'energia meccanica. Potenza e sua misura. Nozioni dell'urto dei corpi. Momenti d'inerzia ed applicazioni. Relazioni fra le principali unità di misura meccanica dei sistemi più comuni in uso;

d) resistenze passive. Cenni sull'attrito e sulla resistenza del mezzo;

e) elementi di meccanica applicata. Nozioni sulla trasmissione del lavoro e sul rendimento. Cenni sulla rigidezza degli organi flessibili. Trasmissione per mezzo di ruote di frizione, di ruote dentate e di cingoli;

f) resistenza dei materiali. Nozioni sulla sollecitazione dei solidi. Carichi al limite di elasticità, di snervamento e di rottura. Carico di sicurezza. Cenni sulle sollecitazioni semplici, con applicazioni immediate;

g) Termodinamica. Richiamo delle principali nozioni studiate in fisica con applicazione ai gas ed ai vapori. Concetto di trasformazione. Trasformazioni principali di gas e vapori quali si presentano nelle motrici a fluido. Cenni sulle motrici termiche;

h) elementi di chimica tessile, di chimica tintoria, di filatura; composizione, analisi e fabbricazione dei tessuti, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

Classificazione delle fibre tessili, caratteristiche e comportamento agli agenti fisici e chimici delle principali fibre tessili. Lavorazione per ottenere le fibre liberiane più importanti (lino, canapa, juta).

Lana meccanica e rigenerata. Sfilacciatura. Carbonissaggio.

Cenni sulle fibre tessili artificiali; loro preparazione, loro proprietà e caratteristiche principali.

Esame microscopico delle fibre tessili naturali ed artificiali.

Analisi qualitativa delle singole fibre e loro miscele.

Dosaggio e separazione delle fibre tessili nei tessuti misti.

Colori fondamentali e complementari.

Teoria fisica e chimica della tintura.

Classificazione dei coloranti in base alla loro applicabilità in tintura.

Concetto di solidità delle tinte e determinazione della solidità di fronte ai vari agenti fisici e chimici in base alle esigenze alle quali debbono soddisfare i manufatti tessili.

Nozioni per il riconoscimento rapido della natura della tinta su fibra.

Filatura delle principali fibre tessili.

Trattura e torcitura della seta.

Titolazione dei filati. Torsione dei filati. Filati semplici e filati ritorti.

Finezza e classificazione delle lane.

Brevi cenni sui telai.

Definizione di tessuto. Classificazione dei tessuti.

Le armature fondamentali e derivate.

Brevi cenni sulla lavorazione completa della lana e del cotone a partire dalla fibra fino al tessuto finito.

Tessuti speciali: impermeabilizzati, ignifugati, gommati. Loro caratteristiche e cenni sulla loro preparazione;

i) igiene e pronto soccorso;

l) cenni sull'ordinamento dell'Amministrazione ferroviaria; organi centrali e organi periferici.

ALLEGATO *B*

Alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi)
ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data . . . . per il concorso a un posto di segretario in prova chimico, con specializzazione di tessile, o di colorista, o di tintore, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Si dichiara infine inteso che soltanto nel caso di esito favorevole del prescritto accertamento sanitario da parte dei competenti Ispettorati sanitari dell'amministrazione ferroviaria, egli sarà ammesso a sostenere le prove scritte del suddetto concorso.

Firma (casato e nome per esteso) . . . . . .
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative di lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quali lingue (francese, inglese e tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza dovrà essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione: «documenti elencati nella domanda per . . . . posti di . . . . . .».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(394)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.